



Bruxelles, 4.5.2016  
COM(2016) 241 final

2016/0128 (NLE)

Proposta di

**REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO**

**che modifica il regolamento (UE) 2016/72 per quanto riguarda le possibilità di pesca  
del cicerello in determinate acque dell'Unione**

## RELAZIONE

### **1. CONTESTO DELLA PROPOSTA**

- **Motivi e obiettivi della proposta**

Il regolamento (UE) 2016/72 del Consiglio stabilisce, per il 2016, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione. Tali possibilità di pesca vengono di solito modificate più volte nel corso del periodo in cui sono in vigore.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

Le misure proposte sono state elaborate in linea con gli obiettivi e le norme della politica comune della pesca e sono conformi alla politica dell'Unione in materia di sviluppo sostenibile.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

Le misure proposte sono coerenti con le altre normative dell'Unione, in particolare in materia di ambiente.

### **2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ**

- **Base giuridica**

La base giuridica della presente proposta è l'articolo 43, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Gli obblighi dell'Unione in materia di sfruttamento sostenibile delle risorse acquatiche vive trovano il loro fondamento giuridico nell'articolo 2 del nuovo regolamento di base della PCP.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

La proposta è di competenza esclusiva dell'Unione secondo quanto previsto all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), del trattato. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica.

- **Proporzionalità**

La proposta rispetta il principio di proporzionalità per il seguente motivo: la PCP è una politica comune. A norma dell'articolo 43, paragrafo 3, del trattato, il Consiglio adotta le misure relative alla fissazione e alla ripartizione delle possibilità di pesca.

- **Scelta dell'atto giuridico**

Strumento proposto: regolamento.

### **3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO**

- **Valutazioni ex post/Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

Non pertinente

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

La proposta tiene conto delle osservazioni dei portatori di interessi e delle amministrazioni nazionali.

- **Assunzione e uso di perizie**

La proposta si basa sui pareri scientifici del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM).

- **Valutazione d'impatto**

L'ambito di applicazione del regolamento sulle possibilità di pesca è circoscritto dall'articolo 43, paragrafo 3, del trattato.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

Non pertinente.

- **Diritti fondamentali**

Non pertinente.

#### **4. INCIDENZA SUL BILANCIO**

Le misure proposte non hanno alcuna incidenza sul bilancio.

#### **5. ALTRI ELEMENTI**

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

Le modifiche proposte mirano a modificare il regolamento (UE) 2016/72 come descritto nel prosieguo.

Nel regolamento (UE) 2016/72, modificato dal regolamento (UE) 2016/458 del Consiglio, il totale ammissibile di catture (TAC) per il cicerello nelle acque dell'Unione delle divisioni CIEM IIa e IIIa e della sottozona CIEM IV è stato fissato a 79 219 t, mentre il limite di cattura per il cicerello nella zona di gestione 1 è stato fissato a 13 000 tonnellate. Il cicerello è una specie dal ciclo vitale breve per la quale i risultati di un monitoraggio in tempo reale sono disponibili solo a metà maggio. Il TAC per la zona in questione deve essere ora modificato per tener conto di questi risultati e del parere più recente del CIEM.

Proposta di

## **REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO**

**che modifica il regolamento (UE) 2016/72 per quanto riguarda le possibilità di pesca del cicerello in determinate acque dell'Unione**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2016/72 del Consiglio<sup>1</sup> stabilisce, per il 2016, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione.
- (2) Ai fini della gestione delle possibilità di pesca del cicerello nelle divisioni CIEM IIa e IIIa e nella sottozona CIEM IV, l'allegato IID del regolamento (UE) 2016/72 definisce sette zone di gestione in cui si applicano limiti di cattura specifici.
- (3) Nel regolamento (UE) 2016/72, modificato dal regolamento (UE) 2016/458 del Consiglio<sup>2</sup>, il totale ammissibile di catture (TAC) per il cicerello nelle acque dell'Unione delle divisioni CIEM IIa e IIIa e della sottozona CIEM IV è stato fissato a 79 219 t, mentre il limite di cattura per il cicerello nella zona di gestione 1 è stato fissato a 13 000 tonnellate. Tale limite di cattura andrebbe ora modificato sulla base dei risultati del monitoraggio in tempo reale e in linea con il più recente parere scientifico del CIEM per consentire uno sfruttamento ottimale dello stock.
- (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2016/72.
- (5) Poiché la modifica dei limiti di cattura incide sulle attività economiche e sulla pianificazione della campagna di pesca dei pescherecci dell'Unione, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la pubblicazione.
- (6) I limiti di cattura stabiliti nel regolamento (UE) 2016/72 si applicano dal 1° gennaio 2016. È pertanto opportuno che anche le disposizioni del presente regolamento relative ai limiti di cattura si applichino a decorrere dalla stessa data. Tale applicazione retroattiva non pregiudica i principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento, poiché le possibilità di pesca in questione non sono state ancora esaurite,

---

<sup>1</sup> Regolamento (UE) 2016/72 del Consiglio, del 22 gennaio 2016, che stabilisce, per il 2016, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e che modifica il regolamento (UE) 2015/104 (GU L 22 del 28.1.2016, pag. 1).

<sup>2</sup> Regolamento (UE) 2016/458 del Consiglio, del 30 marzo 2016, che modifica il regolamento (UE) 2016/72 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca (GU L 80 del 31.3.2016, pag. 1).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*  
*Modifica del regolamento (UE) 2016/72*

La voce relativa al cicerello (*Ammodytes spp.*) nelle acque dell'Unione delle zone IIa, IIIa e IV nell'allegato IA del regolamento (UE) 2016/72 è sostituita dalla seguente:

Specie:	Cicerello <i>Ammodytes spp.</i>	Zona:	Acque dell'Unione delle zone IIa, IIIa e IV(1)
Danimarca	p.m. (2)	TAC analitico	
Regno Unito	p.m. (2)	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Germania	p.m. (2)	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Svezia	p.m. (2)		
Unione	p.m.		

TAC p.m.

(1) Escluse le acque entro sei miglia nautiche dalle linee di base del Regno Unito nelle Isole Shetland, Fair e Foula.

(2) Fatto salvo l'obbligo di sbarco, le catture di limanda, merlano e sgombro possono essere imputate fino al 2% del contingente (OT1/\*2A3A4) a condizione che non più del 9% in totale di detto contingente per i cicerelli sia costituito da tali catture e catture accessorie di tali specie previste all'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle seguenti zone di gestione del cicerello non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso, secondo quanto definito all'allegato IID:

**Zona: Acque dell'Unione delle zone di gestione del cicerello**

	1	2	3	4	5	6	7
	(SAN/234_1)	(SAN/234_2)	(SAN/234_3)	(SAN/234_4)	(SAN/234_5)	(SAN/234_6)	(SAN/234_7)
Danimarca	p.m.	4 717	59 428	5 659	0	206	0
Regno Unito	p.m.	103	1 299	124	0	5	0
Germania	p.m.	7	91	9	0	0	0
Svezia	p.m.	173	2 182	208	0	8	0
Unione	p.m.	5 000	63 000	6 000	0	219	0
Totale	p.m.	5 000	63 000	6 000	0	219	0

*Articolo 2*  
*Entrata in vigore*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica dal 1° gennaio 2016.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio*

*Il presidente*